



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento

Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it

posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it

nel web: www.polizia.provincia.tn.it

orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdì 9.00-13.00



IL DIRIGENTE

COMUNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
LORO SEDI

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
VIA TORRE VERDE 21
38122 TRENTO TN

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TRENTO
VIA CALEPINA 13
38122 TRENTO TN

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI
PROFESSIONI E PICCOLE MEDIE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
VIA SOLTERI 78
38121 TRENTO TN

CONFESERCENTI DEL TRENTINO
VIA MACCANI 207
38121 TRENTO TN

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED
IMPRESE TURISTICHE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
VIA DEGASPERI 77
38123 TRENTO TN

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
VIA PIAVE 1
38122 TRENTO TN

QUESTURA DI TRENTO
VIALE VERONA 187
38123 TRENTO TN

COMMISSARIATO DI P.S. DI ROVERETO
VIA SIGHELE 1
38068 ROVERETO TN

COMMISSARIATO DI P.S.
DI RIVA DEL GARDA
VIA BRIONE 5
38066 RIVA DEL GARDA TN

COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI TRENTO
VIA FRANCESCO BARBACOVÌ
38122 TRENTO TN

Trento, 22 giugno 2010

Prot. n. 159513/3233PA – MM/em

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” – Coordinamento con la Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera...”

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010 n. 94 SO il giorno 8 maggio 2010 è entrato in vigore il d.lgs 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

La parte prima del decreto contiene disposizioni che ricadono in ambiti di competenza statale (articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) o che, seppure in materie di competenza provinciale, esprimono principi costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale o principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. Tali disposizioni precludono dunque l’esercizio della potestà legislativa della Provincia oppure, in materie di competenza, richiedono il tempestivo adeguamento dell’ordinamento provinciale a quello statale.

Per ogni disposizione del decreto, l’articolo 84 dispone comunque che, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma Costituzione, le disposizioni del decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale/provinciale di attuazione della direttiva.

Anche in materie di competenza provinciale, in mancanza di un’autonoma disciplina provinciale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, il decreto statale è applicabile anche sul territorio provinciale e fino all’entrata in vigore dell’eventuale autonoma normativa provinciale di recepimento.

Rispetto ai settori nei quali sono già in vigore leggi provinciali tale criterio interpretativo deve essere ulteriormente precisato, tenendo anche conto di quanto previsto dallo Statuto di autonomia e dal decreto legislativo n. 266 del 1992.

In linea di principio si ritiene che in tutti i casi in cui la normativa provinciale vigente risulti conforme alla direttiva 2006/123/CE ed anzi più favorevole all’accesso ed all’esercizio di attività di servizio rispetto a quanto previsto dallo Stato, non sussista alcun obbligo di adeguamento al decreto statale.

Qualora invece la disposizione provinciale risulti conforme alla direttiva ma si discosti dal decreto statale di recepimento, essa continuerà ad essere applicabile ma la portata della norma

statale dovrà essere valutata – di volta in volta – in relazione ai vincoli che determina sull'ordinamento provinciale individuando, se del caso, le iniziative necessarie per il suo tempestivo adeguamento.

Pertanto, solo qualora la disposizione provinciale vigente non risulti conforme alla direttiva, dovrà essere applicata la norma statale corrispondente contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2010 o in altra fonte.

In relazione alle specifiche tematiche si comunica quanto segue:

1. per quanto riguarda i requisiti morali (articolo 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 59/2010), trattandosi di sostituzione di una norma statale (art 2, comma 4, legge 287/1991) a cui la legge provinciale (art. 5 L.P. 9/2000) fa rinvio (da ritenersi dinamico), si ritiene necessaria l'immediata applicazione integrale del nuovo decreto; tale applicazione comprende pertanto anche quanto disposto dal comma 5 in relazione ai soggetti rispetto ai quali risulta necessario verificare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
2. Per quanto riguarda i requisiti professionali e vista la specifica formulazione degli stessi nel testo della normativa provinciale (art. 5 lettere a, b, c, d, della L.P. 9/2000), si ritiene che il nuovo decreto non debba trovare immediata applicazione. Questo significa che:
 - a. rimane ancora valido il titolo professionale costituito dal certificato di iscrizione al REC.;
 - b. i titoli di studio ammessi dall'articolo 71, comma 6, lettera c), del d.lgs. n. 59/2010 possano comunque essere ritenuti validi in quanto rientranti in via interpretativa nel disposto del citato articolo 5 lettere a) e b);
 - c. con riferimento agli attestati di qualifica professionale rimane valido il percorso formativo di 2 anni previsto dalla circolare dello scrivente prot. 1280 di data 29 gennaio 2007;
 - d. per quanto riguarda nello specifico i corsi abilitanti e fatti salvi i quelli che saranno organizzati in futuro sulla base dell'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 59/2010, sono da ritenersi validi solo quelli relativi all'attività di somministrazione. Stesso dicasi per l'esperienza lavorativa che deve essere stata fatta esclusivamente presso imprese esercenti attività di somministrazione.
3. Sempre con riferimento a tali argomenti ed alla luce di quanto esplicitamente indicato all'art. 1 (oggetto e finalità) del d.lgs. 59/2010 e di quanto precisato nella citata circolare ministeriale, si ritiene di confermare quanto previsto dagli articoli 5, 8 comma 2 e 14 comma 2 della L.P. 9/2000 in merito alla "non necessità" dei requisiti professionali con riferimento a coloro che gestiscono attività non imprenditoriali (si pensi alle tradizionali feste campestri).
4. Per quanto riguarda la questione dei preposti nominati negli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, si conferma la vigenza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del Regolamento di esecuzione della L.P. 9/2000.
5. Con riferimento al disposto dell'articolo 64, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 si conferma (come peraltro già previsto dalla normativa previgente) che l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione sono soggetti al rispetto anche di tutte le norme di

sicurezza nei luoghi di lavoro; fatto salvo il citato necessario rispetto, non si ritiene peraltro che lo stesso debba essere certificato con specifica documentazione in sede di rilascio delle autorizzazioni amministrative qui in discussione.

6. Ferma restando la necessità del possesso dei requisiti soggettivi in capo a tutti i soggetti previsti dall'articolo 71, comma 5, del d.lgs. n. 59/2010, nulla è innovato rispetto alla possibilità prevista dalla L.P. 9/2000 di intestare le autorizzazioni ad un soggetto delegato con apposita procura institoria.
7. Per quanto riguarda i trasferimenti di sede degli esercizi aperti al pubblico, premesso che il relativo regime autorizzatorio è stato notificato alla Commissione europea ai fini del suo mantenimento in ragione di motivi di interesse generale (tale regime autorizzatorio è infatti giustificato dalla necessità di garantire e tutelare i consumatori nonché la sicurezza e la qualità dei servizi forniti), non si ritiene sia automaticamente applicabile la disposizione statale (art. 64, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010) che prevede l'applicazione di una dichiarazione di inizio attività.
Si ricorda che i subingressi sono invece già soggetti a tale disciplina, così come i rilasci relativi agli esercizi non aperti al pubblico.
Per quanto riguarda nello specifico le autorizzazioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.P. 9/2000, trattandosi di normali autorizzazioni per la somministrazione aperta al pubblico (i cui regimi sono stati notificati alla Commissione europea ai fini del loro mantenimento in ragione di motivi di interesse generale), la disposizione statale non è da ritenersi automaticamente applicabile (stesso dicasi per gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni ferroviarie e aeroportuali).
8. Per quanto riguarda la nuova possibile programmazione del settore pubblici esercizi (contrastante in parte con la normativa provinciale, che, si ricorda, è stata modificata proprio al fine di liberalizzare il settore e di adeguarlo ai nuovi principi comunitari come sanciti anche in alcune sentenze), si ritiene che la normativa statale costituisca una limitazione alla libertà di insediamento e come tale non debba essere né immediatamente applicata e neppure obbligatoriamente recepita;
9. Nulla è innovato invece con riferimento alle tipologie di pubblico esercizio, alle cause di revoca ed alle sanzioni che continuano ad essere disciplinate dalla L.P. 9/2000 (rispettivamente agli articoli 2, 11 e 26).

Infine, si richiama l'art. 36 del d.lgs. n. 59/2010 che al comma 6 pone in capo alle autorità competenti (nella fattispecie i Comuni ai quali sono delegate le funzioni in materia) l'onere di registrarsi nel sistema telematico di assistenza reciproca denominato IMI –Internal Market Information al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa.

In sede di prima attuazione, in attesa di definire in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali le opportune modalità per consentire ai Comuni la registrazione al sistema IMI, l'Amministrazione provinciale (referente Dip. Turismo commercio promozione e internazionalizzazione) si rende disponibile a fornire il supporto necessario ad assicurare il rispetto della suddetta disposizione statale.

Distinti saluti.

- f.to dott. Marzio Maccani -